



Alla Direzione Generale
Al Segretariato generale
Alle Direzioni Centrali
All'Ufficio di Gabinetto
All'Ufficio stampa e comunicazione
All'Avvocatura della Regione
Alla Protezione civile
Al Servizio coordinamento politiche per la montagna
Al Servizio relazioni internazionali e infrastrutture
strategiche
SEDI

CIRCOLARE n. 3/2016

oggetto: Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, articolo 2. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni di piccole dimensioni

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Circolare disciplina le modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per le imprese e gli esercenti arti e professioni di piccole dimensioni e sostituisce la Circolare esplicativa del 22 aprile 2009, n. 3 della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie e la Circolare del 20 aprile 2012, n. 5 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti adeguandoli alle intervenute modifiche della legislazione regionale ed europea.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

✓ *Normativa regionale*

- articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
- articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- articolo 15, comma 28 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

✓ *Normativa statale*

- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

✓ *Normativa europea*

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

✓ *Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 17/2008*

Sotto il profilo soggettivo, sono ammessi ad applicare la riduzione di aliquota i soggetti, residenti nel territorio dello Stato, costituiti come:

- società di capitali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)", e persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico.

La riduzione di aliquota si applica ai suddetti soggetti che, alla data di chiusura del periodo d'imposta di riferimento, si avvalgano di personale dipendente entro la soglia massima di cinque dipendenti.

A tale riguardo si evidenzia quanto segue:

- 1) per lavoratori dipendenti si intendono esclusivamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Pertanto, in via esemplificativa, sono esclusi dal calcolo i collaboratori coordinati e continuativi a progetto cosiddetti co.co.pro. (che prestano la propria attività lavorativa in virtù di un rapporto di lavoro autonomo) e i lavoratori interinali (che non sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa presso cui prestano la propria attività lavorativa);
- 2) per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale si precisa che:
 - a) *al fine della verifica del rispetto della soglia minima dei dipendenti*, non sussiste un limite orario al di sotto del quale il lavoratore a tempo parziale non costituisca l'unità lavorativa minima richiesta dalla legge. Pertanto, anche laddove il soggetto passivo Irap si avvalga dell'ausilio di un solo dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale, indipendentemente dall'orario settimanale complessivamente svolto dal lavoratore, egli avrà comunque accesso al beneficio in parola;
 - b) *al fine, invece, della verifica del rispetto della soglia massima dei dipendenti*, essi devono essere computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Tale norma sostituisce, senza peraltro innovarla, la disciplina relativa ai criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/2015.

Pertanto, in aderenza a quanto già previsto nella Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 aprile 2001, n. 46/2001 recante "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'U.N.I.C.E., dal C.E.E.P. e dalla C.E.S. D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 D. Lgs 26 febbraio 2001, n. 100" i lavoratori a tempo parziale si computano sommando l'orario concordato con ogni singolo lavoratore e raffrontando la somma con l'orario

complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore della sola frazione eccedente la somma come innanzi individuata e superiore alla metà dell'orario a tempo pieno.

A titolo meramente esemplificativo, assumendo come orario normale una prestazione lavorativa pari a 40 ore settimanali, nel caso in cui 3 lavoratori siano assunti con contratto di lavoro part-time orizzontale con orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore, si procederà nel seguente modo: $18 + 20 + 24 = 62$ ore : 40 ore (orario normale) = 1 unità con il resto di 22 ore, e poiché 22 ore superano la metà dell'orario normale (40 ore), si computerà (come arrotondamento) una ulteriore unità. Nella fattispecie, quindi, i 3 lavoratori a tempo parziale determinano 2 unità lavorative ai fini previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 81/2015;

- 3) ai fini della verifica del rispetto della soglia massima dei dipendenti non rilevano i soci lavoratori delle società cooperative;
- 4) sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che svolgono la propria attività senza l'ausilio di alcun lavoratore dipendente come sopra definito;
- 5) i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono computati nel numero dei lavoratori a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 15, comma 28 della legge regionale 22/2010.

✓ *Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2008*

Sotto il profilo soggettivo sono, inoltre, ammessi ad applicare la riduzione di aliquota i soggetti, residenti nel territorio dello Stato, costituiti come:

- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del T.U.I.R. esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del predetto testo unico.

L'aliquota agevolata si applica ai suddetti soggetti che, alla data di chiusura del periodo d'imposta di riferimento, abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore, anche a tempo parziale, e realizzino un volume d'affari non superiore a 120 mila Euro.

In ordine alla definizione di lavoratore dipendente ed ai fini della verifica del rispetto della soglia minima dei dipendenti, si richiama quanto specificato al presente paragrafo con riferimento ai *Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 17/2008*.

4. DECORRENZA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La riduzione di aliquota Irap di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, è a regime.

La riduzione da applicare all'aliquota Irap di base di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale è pari allo 0,92 per cento.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 2/2006, la riduzione di aliquota IRAP di cui alla presente circolare non è cumulabile con le altre riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale.

5. RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"

A norma dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 17/2008 l'agevolazione IRAP per le imprese e gli esercenti arti e professioni di piccole dimensioni si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, con il quale la Commissione europea ha provveduto a sostituire il Regolamento (CE) n. 1998/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Secondo quanto precisato dall'articolo 3, paragrafo 2 del suddetto Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare il massimale di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi la soglia massima degli aiuti "de minimis" è fissata, invece, nella somma di 100.000 euro, sempre su un periodo di tre esercizi finanziari.

Atteso, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000 le riduzioni di aliquota IRAP in regime "de minimis" si intendono concesse alla chiusura del periodo di imposta considerato, l'arco temporale di riferimento per la verifica del rispetto della soglia massima degli aiuti "de minimis" sarà, quindi, costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due periodi d'imposta precedenti.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, il beneficio deve intendersi concesso alla

chiusura del periodo d'imposta considerato, nei limiti delle soglie massime stabilite da detto Regolamento (euro 200.000 o euro 100.000).

In via ulteriore, ai fini della verifica del rispetto dei massimali sopra indicati, si rappresenta, in considerazione di quanto riportato nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, come *"tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica"*. Ne consegue che per verificare il rispetto del massimale occorre considerare non solo gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco dei tre esercizi finanziari all'impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, ma anche quelli concessi a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro.

La definizione di "impresa unica" è fornita dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale:

"Ai fini del presente regolamento, si intende per <<impresa unica>> l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

6. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

- ✓ *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*

In ottemperanza alla normativa europea, l'articolo 2, comma 4 della legge regionale 17/2008, dispone che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota sono tenuti ad inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP, una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli ulteriori aiuti "de minimis" concessi nell'arco temporale rilevante ai fini della verifica del

rispetto della soglia massima stabilita dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

La suddetta attestazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Ragioniere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 24/2009.

Al fine di acquisire la suddetta dichiarazione l'Amministrazione regionale ha predisposto una procedura per la compilazione e l'invio on line della stessa. Il servizio è disponibile accedendo al sito internet della Regione, nella sezione tributi, alla pagina dedicata alle manovre in parola.

- ✓ *Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)*

All'atto della compilazione del modello IRAP relativo al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota devono indicare nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia Giulia "07", il codice aliquota attribuito alla riduzione dell'aliquota IRAP in oggetto per ciascuna tipologia di soggetto passivo, così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

IL RAGIONIERE GENERALE
Paolo Viola
Firmato digitalmente